

05/07/2022

AVVISO

A PARTIRE DAL 01/08/2022 TUTTI I PAGAMENTI, SPETTANTI AL SUE E AL SUAP PER LE PRATICHE EDILIZIE, DOVRANNO OBBLIGATORIAMENTE ESSERE ESEGUITI TRAMITE



Il sistema di pagamento on-line consentirà di pagare, in una unica soluzione, gli importi spettanti al SUE e/o al SUAP del Comune di Pesaro necessari alla definizione delle pratiche edilizie, tra i quali:

- l'imposta di bollo;
- i diritti di segreteria;
- il contributo di costruzione (O.U. e C.C.);
- le sanzioni e oblazioni;
- la monetizzazione parcheggi, plusvalore e standard;
- le penali per ritardo pagamento.

Ulteriori importi spettanti ad Enti diversi dal Comune di Pesaro (es.: Diritti Istruttori ASUR/VVF/ASPES, Diritti Segreteria di altri Comuni per SUAP) andranno versati secondo le modalità previste dai singoli Enti.

Il sistema pagoPa consente, una volta compilato il passo appositamente previsto per il pagamento on-line, di:

- 1) Effettuare direttamente il pagamento con Carta di Credito o Debito (consigliato per piccoli importi, quali bollo e diritti di segreteria);
- 2) Generare un "Avviso di pagamento" precompilato da presentare agli sportelli bancari o postali, per l'addebito in conto.

Il sistema pagoPa consente un considerevole risparmio di tempo, da parte della P.A., nella rintracciabilità dei pagamenti effettuati e nella loro rendicontazione.

L'accesso a pagoPa avverrà in maniera automatica in fase di compilazione dei modelli per la presentazione delle pratiche edilizie On-Line. La domanda digitale non potrà essere inoltrata agli Sportelli Unici senza che sia stato effettuato e validato il pagamento dovuto.

Nei casi di richiesta di oneri o diritti da parte dell'Ufficio per il rilascio del PdC o T.U. o per l'archiviazione delle pratiche autocertificate ovvero per effettuare i pagamenti rateizzati successivi alla definizione del titolo abilitativo, è possibile accedere a pagoPa dal portale Web del SUE/SUAP richiamando la domanda digitale e cliccando sul simbolo "€" posto sulla colonna "Integra Pagamento" dove sarà possibile allegare anche la restante documentazione richiesta (es.: copia delle polizze fideiussorie a garanzia degli importi dovuti). I pagamenti potranno essere effettuati sia dal titolare sottoscrittore la pratica che da terze persone.

Nei portali WEB per la presentazione delle pratiche SUE e SUAP è disponibile una scheda esplicativa corredata di una breve guida che illustra le modalità operative per l'utilizzo di pagoPa.

ISTANZE DI CERTIFICAZIONI, ATTESTAZIONI O INT. CONDONI EDILIZI

Anche i pagamenti relativi alla richiesta di certificazioni, attestazioni o alle integrazioni ai fini dalla definizione dei Condoni Edilizi andranno eseguiti tramite pagoPA.

In questi casi occorre accedere al seguente indirizzo:

<http://www.comune.pesaro.pu.it/servizionline/pagamenti-pagopa/pagamenti-elettronici-pagopa/>

Alla colonna "Pagamenti Spontanei", selezionare, di volta in volta, il singolo tipo di pagamento richiesto: imposta di bollo, diritti di segreteria SUE, Oneri condono edilizio ..., indicando, nella causale di pagamento di ognuno:

- a. la tipologia di richiesta (es. Certificato, Attestato, Attestato Bonus Facciate, Condono Edilizio '85, '94, 2004, etc.);
- b. dati dell'immobile per il quale è richiesta la certificazione o l'attestato (es. via e numero civico, dati catastali) o numero della pratica edilizia, nei casi di condono edilizio.

Il pagamento finale dell'intero importo potrà essere eseguito in una unica soluzione caricando, di volta in volta, sul "carrello di spesa" il versamento previsto.

05/07/2022

AVVISO

A PARTIRE DAL 01/08/2022

MODIFICATI I TERMINI DI PAGAMENTO DELLE SOMME DOVUTE PER LA PRESENTAZIONE DELLE PRATICHE EDILIZIE AL SUE.

Con Delibera di G.C. n.204 del 04/07/2022 sono stati stabiliti nuovi termini di pagamento delle somme dovute per la definizione delle pratiche edilizie.

In particolare, i termini di pagamento sono stati uniformati per tutte le tipologie di somme dovute (C.C., O.U., Monetizzazione Parcheggi, Standard e Contributo Straordinario).

Nei casi di richiesta di rateizzazione l'intera somma dovuta è rateizzata in 4 rate di pari importo (pari al 25%) da corrispondere ad intervalli di 6 mesi una dall'altra.

Si riporta uno schema riepilogativo dei termini e modalità di pagamento previsti in relazione ai singoli titoli abilitativi presentati:

IN UNICA SOLUZIONE

Titoli Abilitativi Edilizi	Rif. Normativi DPR 380/01	termini
PdC		60 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di rilascio o dalla data di formazione del silenzio assenso;
SCIA pesante	Art. 23	30 giorni dalla data di presentazione;
SCIA pesante con atti di assenso	Art.23 e 23-bis	30 giorni dalla data di comunicazione da parte del SUE dell'avvenuta acquisizione dei relativi atti di assenso
SCIA leggera	Art.22	la data di presentazione;
SCIA leggera con atti di assenso	Art.22 e 23-bis	30 giorni dalla data di comunicazione da parte del SUE dell'avvenuta acquisizione degli atti di assenso;
CILA	Art.6-bis	la data di presentazione;
CILA con atti di assenso	Art.6-bis e art.23-bis	30 giorni dalla data di comunicazione da parte del SUE dell'avvenuta acquisizione degli atti di assenso;

IN FORMA RATEALE

Titoli Abilitativi Edilizi	Rif. Normativi DPR 380/01	termini 1^ rata pari al 25% dell'importo dovuto
		Gli stessi termini previsti per il pagamento in una unica soluzione in relazione al titolo abilitativo presentato. Vedi tabella "In unica soluzione";
		Termini 2^ rata – 3^ rata – 4^ rata pari al 25% dell'importo dovuto per ciascuna, da corrispondere rispettivamente entro sei mesi, dodici e diciotto mesi a decorrere:
PdC		dalla data di rilascio o dalla data di formazione del silenzio assenso;
SCIA pesante	Art. 23	30 giorni dalla data di presentazione;
SCIA pesante con atti di assenso	Art.23 e 23-bis	30 giorni dalla data dell'avvenuto rilascio dei relativi atti di assenso ovvero dall'esito della Conferenza di Servizi;
SCIA leggera	Art.22	la data di presentazione;
SCIA leggera con atti di assenso	Artt.22 e 23-bis	30 giorni dalla data di comunicazione da parte del SUE dell'avvenuta acquisizione degli atti di assenso;
CILA	Art.6-bis	la data di presentazione;
CILA con atti di assenso	Artt.6-bis e 23-bis	30 giorni dalla data di comunicazione da parte del SUE dell'avvenuta acquisizione degli atti di assenso;

Si ricorda che **la rateizzazione è consentita esclusivamente** nel caso in cui il totale delle somme dovute (ad esclusione di eventuali sanzioni o oblazioni) **risulti superiore a 20.000 €.**

La rateizzazione non è consentita nel caso di pagamento di somme a titolo di sanzioni, oblazioni o indennità risarcitorie paesaggistiche sia per le pratiche ordinarie che per le somme a saldo finalizzate alla definizione delle istanze di Condono Edilizio.

Varianti/proroghe termini:

Le varianti in corso d'opera e le proroghe di efficacia dei titoli abilitativi non modificano i termini dei versamenti sopra indicati per i singoli titoli abilitativi già conseguiti.

Qualora la variante comporti un credito ulteriore per il Comune, il versamento avverrà in un'unica soluzione secondo la tempistica sopra indicate.

Nel caso di pratiche edilizie presentate tramite il SUAP, qualora i titoli abilitativi edilizi siano allegati all'istanza di Titolo Unico, i termini di scadenza sono quelli indicati per il rilascio del Titolo Unico Suap.

Nei casi di rateizzazione delle rate, i termini della 2^a, 3^a e 4^a rata decorrono dalla data di invio del Titolo Unico.

Per i titoli abilitativi autocertificati SUAP che non necessitino di atti di assenso valgono i termini riportati nelle soprastanti tabelle.

Per i PdC rilasciati e i titoli abilitativi autocertificati presentati prima del 01/08/2022 restano valide le vecchie modalità di pagamento.

Gli importi afferenti **l'imposta di bollo e i diritti di segreteria** non possono essere rateizzati ma andranno versati contestualmente all'inoltro della domanda digitale.

Si ricordano inoltre le **caratteristiche delle Polizze Fideiussorie a garanzia delle somme dovute** e oggetto di rateizzazione:

"Il pagamento in forma rateale del contributo di costruzione è subordinato alla presentazione, contestualmente al versamento della 1^a rata, di idonea garanzia fideiussoria, che copra l'importo delle 3 rate (detratta la prima) **maggiorato del 40% al fine di garantire le eventuali sanzioni amministrative previste** dall'art. 42, comma 2, del D.P.R. 380/2001 in caso di omesso o ritardato pagamento.

La fideiussione può essere bancaria o assicurativa.

Nel primo caso possono essere accettate fideiussioni rilasciate da Banche e da Intermediari finanziari e Confidi maggiori iscritti nell'albo ex art. 106 del Testo Unico Bancario, cd. "albo unico", che soddisfano determinati requisiti di capitale e organizzativi stabiliti dalle disposizioni di vigilanza. Per-tanto, è necessario verificare che la fideiussione sia stata rilasciata da:

- una banca – italiana, comunitaria o extracomunitaria – censita negli Albi ed Elenchi di Vigilanza pubblicati dalla Banca d'Italia,
- un intermediario finanziario – italiano o estero – o un confidi maggiore, censito nella lista consultabile sul sito della Banca d'Italia.

Nel secondo caso possono essere accettate fideiussioni rilasciate da Compagnie Assicuratrici autorizzate dall'IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) all'esercizio del ramo 15 – Cauzione, iscritte nell'Albo delle Imprese di assicurazione tenuto dall'IVASS. Pertanto, è necessario verificare che la polizza assicurativa sia stata emessa da:

- una compagnia assicurativa italiana autorizzata dall'IVASS all'esercizio del ramo 15 – Cauzione, iscritta nell'Albo delle imprese di assicurazione tenuto dall'IVASS. Queste compagnie sono soggette alla vigilanza sulla solidità finanziaria da parte dell'IVASS;
- un'impresa di assicurazione con sede in un altro Stato membro dell'UE che sia stata abilitata ad operare in Italia nel ramo 15 - Cauzione in regime di libertà di stabilimento (ossia con una rappresentanza stabile in Italia) o in regime di libera prestazione di servizi (LPS - ossia senza una sede stabile).

La fideiussione deve obbligatoriamente contenere le seguenti clausole:

- a) deve essere rilasciata con la previsione del pagamento a semplice richiesta del Comune senza necessità di preventiva diffida o messa in mora con operatività della stessa entro 30 giorni, con formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art.1944, secondo comma, Codice Civile, nonché con rinuncia ad avvalersi dei termini di cui all'art. 1957, secondo comma, Codice Civile;
- b) deve essere a tempo indeterminato od automaticamente rinnovabile fino al completo assolvimento delle obbligazioni assunte con estinzione o riduzione assoggettata ad espressa dichiarazione liberatoria (o restituzione del documento originale) da parte del Comune garantito;
- c) deve esplicitamente prevedere che il mancato pagamento del premio/commissioni/supplementi da parte dell'obbligato principale non potrà essere opposto, in nessun caso, al beneficiario;
- d) deve prevedere che il Foro competente, nel caso di controversie, è esclusivamente quello di Pesaro;
- e) deve recare l'autentica della sottoscrizione con riferimento esplicito al potere di firma della persona firmataria.

La presentazione di fideiussione non idonea comporterà la decadenza della rateizzazione e l'interessato dovrà provvedere al saldo del debito residuo, al quale verrà applicata la sanzione per ritardato pagamento, in unica soluzione, entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione da parte dell'Ufficio.

L'eventuale trasferimento del titolo abilitativo ad altri soggetti è subordinato all'assunzione della fideiussione a carico del nuovo obbligato principale, fatti salvi eventuali diversi accordi fra gli obbligati da comunicare al Comune."

Nel caso del Contributo Straordinario (art.18-bis del Reg. Oneri di Urbanizzazione) la garanzia fideiussoria, in caso di pagamento rateale, dovrà coprire l'importo delle 3 rate (detratta la prima) maggiorato di almeno il 40% al fine di garantire le eventuali sanzioni amministrative previste dall'art. 42, comma 2, del D.P.R. 380/2001 in caso di omesso o ritardato pagamento. **E' in facoltà del dirigente competente di incrementare detta percentuale in funzione della specificità del calcolo del plusvalore**, che, in parte, è determinato dall'entità dei costi di trasformazione preventivamente dichiarati